

REGIONE CAMPANIA  
Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive  
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario  
Settore Foreste, Caccia e Pesca

**CALENDARIO VENATORIO PER IL TRIENNIO 2012-2015**

Ai sensi dell'articolo 19 della Legge Regionale 4 agosto 2011, n.14 il calendario venatorio ha validità triennale, il Settore Foreste Caccia e pesca provvederà a modificare le date di riferimento ed a curarne la pubblicazione per ciascuna annata venatoria.

Il calendario triennale potrà in ogni caso essere modificato con motivato provvedimento di Giunta Regionale.

**Calendario per l'annata venatoria 2012-2013**

L'esercizio venatorio per l'annata 2012/2013, ai sensi dell'art. 49, della L. R.15/2002, della L. R. 8/1996 e della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM/2000/0001 def., potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati .

**PREAPERTURA**

Nei giorni **1, 2, 5, 12 e 13 settembre 2012** è consentito l'esercizio venatorio alla specie tortora (*Streptopelia turtur*), soltanto da appostamento temporaneo e fino alle ore 13:00; **soltanto nei giorni 12 e 13 settembre 2012** è consentito l'esercizio venatorio anche su quaglia (*Coturnix coturnix*) fino alle ore 13:00.

Nel periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione.

**APERTURA**


L'esercizio venatorio è consentito per le specie ed i periodi specificati di seguito, sintetizzati nello schema successivo:

- a) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2012 al 31 ottobre 2012**: tortora (*Streptopelia turtur*), nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell'art.18 della L. 157/92;
- b) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2012 al 29 novembre 2012**: quaglia (*Coturnix coturnix*), nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell'art.18 della L. 157/92;
- c) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2012 al 31 dicembre 2012**, in considerazione dei ripopolamenti effettuati: lepre comune (*Lepus europaeus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), e fagiano (*Phasianus colchicus*);
- d) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2012 al 20 gennaio 2013**: beccaccia (*Scolopax rusticola*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), volpe (*Vulpes vulpes*);
- e) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2012 al 30 gennaio 2013**: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), folaga (*Fulica atra*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- f) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2012 al 31 gennaio 2013**: beccaccino (*Gallinago gallinago*), fischione (*Anas penelope*), frullino (*Lymnocyptes*



mestolone																	
moriglione																	
porciglione																	
starna (3)																	
allodola																	
merlo																	
cinghiale																	
cesena																	
tordo bottaccio																	
tordo sassello																	
colombaccio																	
cornacchia grigia																	

- (1) preapertura nei giorni 1, 2, 5, 12,13 da appostamento temporaneo fino alle 13:00  
(2) preapertura nei giorni 12 e 13, fino alle 13:00  
(3) con esclusione delle località Colli Petre, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d'Evandro

 caccia solo da appostamento

In presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) come nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti, le Province dovranno disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la massima tempestività. Su tale specie, l'inizio dell'attività venatoria deve essere posticipato di un ora, ed il termine anticipato di un'ora.

Nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo, e in forma vagante per due giornate alla settimana (mercoledì e domenica), nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Al fine di limitare il disturbo arrecato dall'esercizio venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) la caccia è consentita solo dalle 7:00 alle 12:00.

## CARNIERE

- **fauna stanziale:** due capi complessivi per giornata con la limitazione a : un capo per giornata per la specie cinghiale, un capo ogni tre giorni per la specie starna ed un capo a settimana per la specie lepore, il prelievo stagionale non dovrà superare i 35 capi per il cinghiale, 5 capi per la starna, mentre per la lepore il numero massimo di capi prelevabile è pari a 10;  
Nel caso di abbattimento di lepore si invita il cacciatore, eventualmente con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, a segnalare ALL'ISPRA ex INFS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel.051/6512111, e-mail: [infs.lepus@iperbole.bologna.it](mailto:infs.lepus@iperbole.bologna.it)) data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto abbattuto conservato in alcool etilico bianco.
- **fauna migratoria:** venti capi complessivi per giornata con le seguenti limitazioni: dieci capi per anatidi, rallidi e limicoli con la limitazione a cinque capi per codone e moriglione, dieci capi per merlo, quaglia, tortora, colombaccio (dal primo febbraio solo cinque capi per colombaccio) e venti per allodola. In relazione all'intera stagione venatoria: venti capi per codone moriglione, canapiglia, alzavola, frullino, beccaccino, mestolone, marzaiola e beccaccia, cinquanta capi per pavoncella, quaglia e tortora (per queste ultime due specie non più di venti capi complessivi nel periodo di preapertura, nel rispetto dei limiti giornalieri), e settanta per allodole.

## **GIORNATE DI CACCIA**

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana; devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico – Venatorie ed in altre regioni. Non è consentito cacciare il martedì ed il venerdì.

## **DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER I CACCIATORI EXTRA-REGIONALI**

I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare attività venatoria in A.T.C. della Campania, devono osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in Campania sia le limitazioni previste dal calendario venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per non residenti), applicando sul territorio della Regione Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive. L'inosservanza di tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96.

## **SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE**

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili, nonché in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: combattente (*Philomachus pugnax*), coturnice (*Alectoris graeca*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (*Aythya fuligula*), muflone (*Ovis musimon*), peppola (*Fringilla montifringilla*), e fringuello (*Fringilla coelebs*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 8/96.

## **ORARIO DI CACCIA**

L'attività venatoria può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 della L. R. 10.04.1996, n. 8, tenendo conto dell'ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).

## **UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI**

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, eventualmente anche nelle strutture istituite dai Comuni nelle zone montane ai sensi del comma 16, art. 1, L.R. 21 gennaio 2010, n.2, è disciplinato dall'art.15 della L. R. 10 aprile 1996 n.8, e dal Regolamento "Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento (Art.15, comma 5, lettera c) e comma 7 della Legge Regionale 10/4/1996, n.8)" emanato con D.P.G.R. n. 627, del 22 settembre 2003. Nelle zone in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito dal 25 luglio al 30 agosto 2012, tranne il martedì e venerdì, dall'alba alle ore 10.00 o dalle ore 18.00 alle 20.00; Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani, di cui all'art.15, comma 3, della L. R. 10 aprile 1996 n.8, istituite esclusivamente in aree di scarso interesse faunistico ed in cui è consentito l'abbattimento esclusivamente di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili, l'attività non è consentita nelle giornate di martedì e venerdì e nei giorni di sospensione eventualmente disposti dalla Provincia, purché sia sempre garantita l'incolumità della fauna selvatica presente.

Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata all'ufficio caccia della provincia competente.

Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l'addestramento dei cani è consentito nel periodo di attività venatoria.

Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Divieti in Aree Natura 2000", punto 2. lettere h) ed i).

L'uso del cane da ferma e da cerca è consentito i giorni 12 e 13 settembre 2012 solo per attività venatoria su quaglia, e dalla terza domenica del medesimo mese al 30 dicembre 2012, successivamente l'uso del cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti in questo calendario: Beccaccia, Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d'acqua, anatidi lungo i corsi d'acqua.

L'uso del cane da seguita è consentito dalla terza domenica del mese di Settembre al 30 Dicembre 2012. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali (nei giorni specificati al paragrafo successivo), sia in aziende faunistiche venatorie o agro-turistiche-venatorie (in quest'ultimo caso su selvaggina d'allevamento).

### **BATTUTE DI CACCIA**

Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica nel periodo stabilito esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per determinate località, anche con criteri di rotazione delle squadre, e con modalità rese note con congruo anticipo a mezzo di apposito manifesto che riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate. Le aziende faunistiche venatorie possono modificare le due giornate prestabilite solo a seguito di comunicazione agli Uffici Caccia delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, da inviare obbligatoriamente entro l'inizio della stagione venatoria e dell'emanazione di apposito provvedimento di approvazione. In entrambi i casi le informazioni sopra specificate devono essere comunicate al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania, al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, ed agli Uffici Provinciali competenti per la vigilanza venatoria. Tali disposizioni valgono anche nel caso di battute di caccia alla volpe. L'attività venatoria al cinghiale sarà effettuata utilizzando possibilmente munizioni atossiche e armi a canna rigata. È vietato portare cartucce con munizione spezzata di qualsiasi tipo nel corso delle battute di caccia al cinghiale.

Le associazioni Venatorie predispongono per tutto il periodo corsi per i cacciatori dediti alla caccia al cinghiale al fine di sensibilizzarli sull'opportunità di passare a munizioni atossiche e carabina. È vietato ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate autorizzate per le battute.

## **REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2012-2013**

### **DIVIETI**

#### **Divieti di immissione**

È rigorosamente vietata l'immissione di quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) su tutto il territorio regionale; sono comprese in tale divieto anche le attività cinotecniche e venatorie previste dagli articoli 15 e 23 della L. R. 10 aprile 1996, n.8.

Analogamente non sono consentite la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con l'eccezione della Lepre europea nelle aree in cui non sia presente la lepre italica.

Non sono consentiti, infine, ripopolamenti con cinghiale in tutto il territorio della Regione Campania.

#### **Zone di caccia vietata**

L'esercizio venatorio è sempre vietato nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione naturale ed in tutte le altre aree naturali protette.

L'esercizio venatorio è sempre vietato in tutto il territorio adibito a protezione della fauna selvatica ai sensi del 3° comma dell'art.10 della legge 11 febbraio 1992, n°157 nonché dell'art.10 1° comma – lett. a) della legge regionale 10 aprile 1996, n° 8, territorio tabellato perimetralmente come disposto dal comma 6 dell'art.12 della stessa legge regionale 10.04.96, n.° 8.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1., in caso di trasgressione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 206,58 e non superiore a euro 413,17 (comma 3). in allegato è riportata una cartina riepilogativa delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, il cacciatore può accertare con precisione tale condizione presso il catasto degli incendi boschivi detenuto da ciascun Comune.

#### **Divieti in Aree Natura 2000**

Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n.2295 del 29.12.2007 "*Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.*", nonché delle disposizioni impartite con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 "*Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)*":

1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
  - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
  - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

- c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (vedi allegati), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

3. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;
4. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di zone umide (vedi allegati) vige il divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);
5. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;
6. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

### **Divieto di bruciatura delle stoppie**

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 20 Giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma

dell'art.59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e di quanto disposto nel Decreto del Presidente della giunta Regionale della Campania relativo alla *“dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi”* vigente nel periodo. I trasgressori saranno puniti, ai sensi del R .D. 30 dicembre 1923 n°3267, le cui restrizioni riguardano particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall'art.17 del medesimo R.D. 3267/23. Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico l'infrazione al divieto di bruciature delle stoppie dal 1°giugno al 20 settembre di cui all' art.25 comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n°8 v'è punita con la sanzione amministrativa prevista all'art.32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96.

Si richiama l'attenzione sul disposto di cui all'art.11 della l.353/2000 che inserisce nel codice penale il seguente dispositivo: *“art.423 bis – (incendio boschivo) – chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.”*.

Inoltre il responsabile incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa da 1.032,00 a 10.329,14 euro; se è proprietario del bosco, sul suo terreno scatta il vincolo di non mutamento di destinazione per 15 anni; non potrà ricevere contributi pubblici per 5 anni per recuperare o rimboschire il terreno percorso dal fuoco; ove, inoltre, volesse alienare il bene, è fatto obbligo al notaio di riportare nel rogito di compravendita la situazione del bosco rispetto agli incendi.

### **Ulteriori divieti**

È sempre vietato:

- cacciare, catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- cacciare, a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna delimitate dalla specifica segnaletica;
- cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi (vedi allegati);
- l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- la posta alla beccaccia;
- salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie immediatamente applicabili, utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli adempimenti specificati nell'allegato A all'ordinanza 5 agosto 2010 del Ministro della salute;

### **PRESCRIZIONI**

**Battute di caccia al cinghiale**

È vietato ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate autorizzate per le battute.

È vietato portare cartucce con munizione spezzata di qualsiasi tipo nel corso delle battute di caccia al cinghiale.

### **Bossoli**

I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.



### **Zone umide**

All'interno delle zone umide devono essere utilizzate munizioni senza piombo;

Per il periodo dal primo al dieci febbraio è vietato collocare appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide.

### **Vendita per consumo umano**

Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga *commercializzata per consumo umano* è necessario il rigoroso rispetto delle norme contenute nel REGOLAMENTO (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (sezione IV).

### **Tesserino regionale**

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia. Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione o denuncia di smarrimento all'Autorità giudiziaria.

Al personale incaricato del rilascio deve anche essere consegnata ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa esibendo l'originale, ed esibita la licenza di caccia valida. Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale ai sensi della L. R. 10 Aprile 1996, n. 8, art 19 comma 8.

Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, con inchiostro indelebile e negli appositi spazi il giorno di caccia, i riferimenti dell'Ambito o dell'azienda in cui esercita l'attività venatoria oppure, se caccia avifauna migratoria, la provincia in cui è prenotato. Con analoghe modalità, il cacciatore deve annotare, ogni singolo capo della specie (sigla) di selvaggina abbattuta; tale operazione deve essere compiuta subito dopo l'abbattimento per le specie stanziali, mentre per le specie migratorie l'annotazione dei capi abbattuti deve avvenire indifferibilmente prima di abbandonare la zona di caccia, anche nel caso in cui lo spostamento avvenga per raggiungere una diversa zona. Il cacciatore, nelle giornate successive può ricopiare tali informazioni accedendo al sito WEB [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it) con le proprie credenziali e seguendo successivamente le istruzioni in esso riportate.

Il cacciatore deve restituire entro il **31 marzo** il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo. Entro il **30 giugno** i Comuni restituiranno alle Amministrazioni Provinciali elencati nominativamente, i tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusa con allegata la ricevuta, o fotocopia, del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino.

Le province, provvederanno alla registrazione dei dati riportati sui tesserini restituiti dai cacciatori attraverso il sito WEB [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it). Entro il **31 luglio**, inoltre, comunicheranno alla Regione il numero dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo al fine di determinare l'importo delle entrate e l'indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria, sempre che non sia stata utile all'esercizio venatorio, anche parzialmente.

## **INFORMAZIONI**

### **Controllo delle popolazioni di cinghiali**

Le Amministrazioni Provinciali e gli Enti gestori delle aree protette sono sollecitati a predisporre piani di controllo della specie cinghiale per le aree dove si registrano i maggiori danni da parte di tale specie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L. R. 10 aprile 1996, n.8; tali piani dovranno prevedere forme di controllo basate prioritariamente su metodi ecologici, ed in caso di inefficacia, attività di selezione mediante abbattimento pianificato.

La Giunta Regionale, acquisiti i Piani, provvederà a perfezionare la prevista procedura mediante la richiesta di parere dell'ISPRA e l'emanazione delle conseguenti disposizioni.

Qualora regolate da detti piani, le attività di cattura del suide e successiva liberazione in aree a bassa densità di popolazione potranno essere effettuate, nei periodi previsti e per la singola annata, in applicazione dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento del 6 dicembre 2011, n. 10, "*Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione.*" ed in deroga a quanto disposto nel paragrafo "Divieti di immissione".

### **Controllo del bracconaggio**

Le Province, il C.F.S. e gli altri organi istituzionali deputati al controllo sulle attività venatorie dedicheranno particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione delle attività di bracconaggio nelle aree protette ed in quelle sottratte all'attività venatoria.

Le Associazioni Venatorie, Agricole, e di Protezione ambientale con iscritti muniti della qualifica di cui al comma 21, lettera b) della L. R. 8/1996 (guardie volontarie) e rappresentate nel C.T.F.V.R. e nei C.T.F.V.P., presenteranno in sede di riunione di tali organi, entro l'inizio della stagione venatoria, una programmazione delle attività di controllo del bracconaggio nei territori destinati alla caccia programmata (comma 1 art. 36 L.R. 8/1996). Ciascun documento, su base provinciale, dovrà specificare per ciascuna giornata di caccia e per ciascun controllo programmato: tempi, località e numero di guardie volontarie che lo effettuano, nonché le modalità del controllo stesso. I controlli sono svolti nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza (residenza venatoria nel caso di cacciatori, provincia di residenza per gli altri).

Alla fine della stagione venatoria, con le medesime modalità, le Associazioni presenteranno un consuntivo delle attività svolte.

## **CACCIA PROGRAMMATA**

### **Residenza venatoria**

Si ricorda infine che ogni cacciatore residente, per poter esercitare la caccia in Campania, acquisisce la residenza venatoria nell' A.T.C. alla fauna stanziale in cui ricade la propria residenza, e può ottenere l'iscrizione ad altri A.T.C. in base alla disponibilità di posti vacanti, secondo l'indice di densità venatoria. I cacciatori non residenti, potranno acquisire l'iscrizione con simili procedure.

L'acquisizione della residenza venatoria ed l'eventuali altre iscrizioni vanno dimostrate mediante l'apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall'amministrazione competente al rilascio del tesserino venatorio (Comune o Amministrazione Provinciale di residenza).

### **Iscrizioni giornaliere**

Le Province riservano ogni anno, per iscrizioni giornaliere, una quota della disponibilità complessiva di ciascun A.T.C. alla fauna stanziale; tali posti sono sottratti dalla quota per le iscrizioni stagionali, al fine di garantire il rispetto dell'indice di densità venatoria.

La gestione di tali posti avviene attraverso la prenotazione da parte del cacciatore di massimo cinque giornate sul sito WEB [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it).

Gli organi di gestione degli A.T.C., solo dopo aver accertato l'avvenuto pagamento della quota dovuta provvederanno a convalidare formalmente l'iscrizione giornaliera e ad approvare con motivazione gli elenchi nominativi dei cacciatori ammessi e di quelli non ammessi, ordinati per data di richiesta.

Gli elenchi saranno resi pubblici, in ogni caso, sullo stesso sito almeno 8 ore prima della loro validità temporale.

Le richieste sono annullabili entro i due giorni lavorativi precedenti la data prenotata, i cacciatori che non intendono confermare l'iscrizione mediante il versamento della quota sono tenuti ad effettuare l'annullamento entro il termine stabilito; dalla terza inadempienza in cacciatore non potrà richiedere ulteriori iscrizioni giornaliere nell'annata venatoria.

Non sono previste ulteriori forme di accesso agli A.T.C della Campania (tesserini di rappresentanza, inviti, iscrizioni fuori graduatoria, ecc.).

### **CACCIA ALL'AVIFAUNA MIGRATORIA**

Con la richiesta di iscrizione per ottenere la residenza venatoria presso un A.T.C. della Campania, è possibile comunicare la volontà di esercitare la caccia all'avi-fauna migratoria secondo le disposizioni del l'art.36, comma 2, L. R. 8/1996. Tale diritto è subordinato al versamento alla Regione Campania, (conto corrente unico n.21965181 - **specificare il codice tariffa 1150**) di una quota pari a quella dell'iscrizione all'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria.

La prenotazione di ciascuna giornata, entro la soglia stabilita, può essere effettuata tramite collegamento al sito WEB [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it) oppure tramite telefonata o SMS.

I cacciatori possono annullare la prenotazione con analoghe modalità entro le ore 7,00 del giorno precedente prenotato o entro l'ora successiva alla prenotazione se effettuata nello stesso giorno. (Le istruzioni particolareggiate per prenotare o annullare le giornate di caccia all'avifauna migratoria saranno disponibili sul sito).

Gli elenchi delle prenotazioni attive e annullate saranno resi pubblici sullo stesso sito.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 10 Aprile 96, n°8 e relativa regolamentazione, e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell'11 febbraio 1992.

Tabelle alba tramonto  
basate sulle effemeridi dei Comuni capoluogo di provincia  
(con ora legale)

set-2012			ott-2012			nov-2012		
Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram
			01 Lu	6.58	18.42	01 Gi	6.32	16.57
02 Do	6.29	19.31	02 Ma	6.59	18.41	02 Ve	6.33	16.56
03 Lu	6.30	19.29	03 Me	7.00	18.39	03 Sa	6.34	16.55
04 Ma	6.31	19.28	04 Gi	7.01	18.38	04 Do	6.35	16.53
05 Me	6.32	19.26	05 Ve	7.02	18.36	05 Lu	6.37	16.52
06 Gi	6.33	19.24	06 Sa	7.03	18.34	06 Ma	6.38	16.51
07 Ve	6.34	19.23	07 Do	7.04	18.33	07 Me	6.39	16.50
08 Sa	6.35	19.21	08 Lu	7.05	18.31	08 Gi	6.40	16.49
09 Do	6.36	19.19	09 Ma	7.06	18.30	09 Ve	6.41	16.48
10 Lu	6.37	19.18	10 Me	7.07	18.28	10 Sa	6.43	16.47
11 Ma	6.37	19.16	11 Gi	7.08	18.26	11 Do	6.44	16.46
12 Me	6.38	19.14	12 Ve	7.09	18.25	12 Lu	6.45	16.45
13 Gi	6.39	19.13	13 Sa	7.10	18.23	13 Ma	6.46	16.44
14 Ve	6.40	19.11	14 Do	7.11	18.22	14 Me	6.47	16.44
15 Sa	6.41	19.09	15 Lu	7.13	18.20	15 Gi	6.49	16.43
16 Do	6.42	19.08	16 Ma	7.14	18.19	16 Ve	6.50	16.42
17 Lu	6.43	19.06	17 Me	7.15	18.17	17 Sa	6.51	16.41
18 Ma	6.44	19.04	18 Gi	7.16	18.16	18 Do	6.52	16.40
19 Me	6.45	19.03	19 Ve	7.17	18.14	19 Lu	6.53	16.40
20 Gi	6.46	19.01	20 Sa	7.18	18.13	20 Ma	6.54	16.39
21 Ve	6.47	18.59	21 Do	7.19	18.11	21 Me	6.56	16.38
22 Sa	6.48	18.58	22 Lu	7.20	18.10	22 Gi	6.57	16.38
23 Do	6.49	18.56	23 Ma	7.21	18.09	23 Ve	6.58	16.37
24 Lu	6.50	18.54	24 Me	7.23	18.07	24 Sa	6.59	16.37
25 Ma	6.51	18.52	25 Gi	7.24	18.06	25 Do	7.00	16.36
26 Me	6.53	18.51	26 Ve	7.25	18.05	26 Lu	7.01	16.36
27 Gi	6.54	18.49	27 Sa	7.26	18.03	27 Ma	7.02	16.35
28 Ve	6.55	18.47	28 Do	6.27	17.02	28 Me	7.03	16.35
29 Sa	6.56	18.46	29 Lu	6.28	17.01	29 Gi	7.04	16.35
30 Do	6.57	18.44	30 Ma	6.30	16.59	30 Ve	7.05	16.34
			31 Me	6.31	16.58			

dic-2012			gen-2013			feb-2013		
Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram
01 Sa	7.06	16.34	01 Ma	7.26	16.44	01 Ve	7.11	17.19
02 Do	7.07	16.34	02 Me	7.26	16.45	02 Sa	7.10	17.20
03 Lu	7.08	16.34	03 Gi	7.26	16.46	03 Do	7.09	17.21
04 Ma	7.09	16.34	04 Ve	7.26	16.47	04 Lu	7.08	17.22
05 Me	7.10	16.33	05 Sa	7.26	16.48	05 Ma	7.07	17.24
06 Gi	7.11	16.33	06 Do	7.26	16.49	06 Me	7.06	17.25
07 Ve	7.12	16.33	07 Lu	7.26	16.50	07 Gi	7.05	17.26
08 Sa	7.13	16.33	08 Ma	7.26	16.51	08 Ve	7.04	17.27
09 Do	7.14	16.33	09 Me	7.25	16.52	09 Sa	7.03	17.28
10 Lu	7.15	16.34	10 Gi	7.25	16.53	10 Do	7.01	17.30
11 Ma	7.16	16.34	11 Ve	7.25	16.54			
12 Me	7.16	16.34	12 Sa	7.25	16.55			
13 Gi	7.17	16.34	13 Do	7.24	16.56			
14 Ve	7.18	16.34	14 Lu	7.24	16.57			
15 Sa	7.19	16.34	15 Ma	7.23	16.58			
16 Do	7.19	16.35	16 Me	7.23	16.59			
17 Lu	7.20	16.35	17 Gi	7.23	17.01			
18 Ma	7.21	16.36	18 Ve	7.22	17.02			
19 Me	7.21	16.36	19 Sa	7.22	17.03			
20 Gi	7.22	16.36	20 Do	7.21	17.04			
21 Ve	7.22	16.37	21 Lu	7.20	17.05			
22 Sa	7.23	16.37	22 Ma	7.20	17.06			
23 Do	7.23	16.38	23 Me	7.19	17.08			
24 Lu	7.24	16.39	24 Gi	7.18	17.09			
25 Ma	7.24	16.39	25 Ve	7.18	17.10			
26 Me	7.24	16.40	26 Sa	7.17	17.11			
27 Gi	7.25	16.41	27 Do	7.16	17.12			
28 Ve	7.25	16.41	28 Lu	7.15	17.14			
29 Sa	7.25	16.42	29 Ma	7.14	17.15			
30 Do	7.25	16.43	30 Me	7.13	17.16			
31 Lu	7.26	16.44	31 Gi	7.12	17.17			